



COPIA

COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Verbale n. 8 del 21/04/2020

Oggetto: Approvazione piano triennale assunzione tempo indeterminato 2020/2022

L'anno duemilaventi e questo dì ventuno del mese di aprile alle ore 16.00 nella sala delle adunanze posta nella Sede Comunitaria, il Commissario Straordinario Liquidatore Giovanni Giuliani, nominato con decreto della Regione Lazio n. T00001 del 07.01.2020 e con nomina definitiva dal 20.01.2020, con i poteri della GIUNTA COMUNITARIA ha adottato la seguente deliberazione.

Partecipa il sottoscritto Dott. Mariosante Tramontana Segretario incaricato della redazione del verbale.

Il Commissario straordinario
F.to Giuliani Giovanni

il Segretario
F.to Dott. Mariosante Tramontana

.....
Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Segretario
Dott. Mariosante Tramontana

Certificato di pubblicazione
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Montagna Alta Tuscia Laziale dal 05/05/2020 per 15 giorni consecutivi.
(Art.124 comma 1 T.U.2000)

Il Segretario
F.to Dott. Mariosante Tramontana

.....
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

Decorsi 15 giorni dalla data di inizio pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo

Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 comma 4 D.Lgs. 267/00^);

Il Segretario
F.to Dott. Mariosante Tramontana

.....
 PARERI ESPRESSI AI SENSI DEL D.Lgs18/08/2000

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnico contabile, nonché alla legittimità del presente provvedimento, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000

Il Responsabile del servizio finanziario

.....
Parere di regolarità tecnica

.....

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO LIQUIDATORE

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 39 della L. 27/12/1997 n. 449 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- a norma dell'art. 91 TUEL gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102 L. 30.12.2004 n. 311 le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001 n. 448 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 527 dicembre 1997 n. 449 e smi;
- secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

VISTI:

- l'art. 6, comma 1, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo modificato dall'art. 4 del D. Lgs. 75/2017, il quale testualmente recita: *"Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali"*;
- l'art. 6, comma 2, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo modificato dall'art. 4 del D. Lgs. 75/2017, il quale testualmente recita: *"Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter"*;

RILEVATO CHE l'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), introduce dall'1/01/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

RICHIAMATA la normativa vigente in materia di assunzioni nel triennio 2020-2022 ed in particolare gli articoli 1 comma 228 della L. n. 208/2015 e art. 1 Legge 232/2016 i quali stabiliscono la misura entro le quali possono essere esercitate le facoltà assunzionali da parte degli enti locali per il personale di qualifica non dirigenziale, ferma rimanendo la disapplicazione della

disciplina di cui all'art. 3, comma 5 quater del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014., nonché le ultime disposizioni stabilite dalla legge 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020)

DATO ATTO CHE in questo Comune non è vigente alcuna graduatoria nella quale sono presenti vincitori di concorso pubblico da immettere prioritariamente nei ruoli ai sensi della predetta disciplina;

CONSIDERATO CHE:

- nell'anno 2016 si è verificato n. 1 cessazione di personale categoria D;
- nell'anno 2018 si è verificata la cessazione dal servizio di n. 1 unità di personale di categoria D;
- nell'anno 2020 (04.01.2020) si è verificata la cessazione del servizio di n.1 unità di personale di categoria B;
- nell'anno 2020 si verificherà la cessazione dal servizio di n.1 unità di personale di categoria D;

ATTESO CHE dal mese di ottobre 2020 l'unica unità di personale esistente all'interno dell'Ente sarà un dipendente a tempo determinato con contratto in scadenza al 01.02.2021 ex art.110 TUEL part-time 30 ore settimanali;

CONSIDERATO inoltre che questo Ente aveva approvato la pianta organica con deliberazione della Giunta Comunitaria n.83/2003 e che per le sopraggiunte esigenze di servizio si rende necessario rivederla come da prospetto allegato All.B;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 5, quarto periodo, del D. L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015). Così come modificato dal Decreto Crescita (D.L. 30.04.2019 n.34) e con la Legge di Bilancio 2020 n. 160 del 27.12.2019;

VERIFICATI inoltre i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale e che, in particolare, l'Ente:

- rispetta il succitato vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media del triennio 2011-2013;
- ha approvato con Delibera di Giunta n. 6 del 14/01/2020 il Piano triennale di azioni positive in tema di pari opportunità per il triennio 2020-2022 (art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006);

VISTA la certificazione del Responsabile del Servizio Finanziario, con la quale si attesta che:

1. le assunzioni di cui al presente piano risultano programmate nel rispetto del valore medio della spesa di personale del triennio 2011-2013;

CONSIDERATO ALTRESÌ che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato, anno 2018, non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunitario sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con propria deliberazione n. 43 del 13/11/2019;

VISTO il parere favorevole, alla proposta di piano triennale fabbisogno personale 2020/22, trasmesso dal Revisore Unico, Dott. Matteo Cioffi, con Verbale 20 del 20.04.2020 trasmesso tramite pec e inserito al protocollo di questo Ente al n. 311 del 21.04.2020;

DELIBERA

- 1) Di stabilire che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di approvare la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2020/2022 ed il piano occupazionale 2020 nel quale vengono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato, nonché di contenimento della spesa di personale come da All. A parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) Di effettuare la ricognizione delle eccedenze di personale ex art.33 del D.Lgs. 165/2001 dalla quale emerge l'assenza di personale in esubero;
- 4) Di approvare la rideterminazione della nuova pianta organica, che si allega come parte integrante e sostanziale all'All. B.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO LIQUIDATORE

stante l'urgenza di provvedere in merito, con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione Immediata eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 28 agosto 2000, n. 267.